

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-713 del 15/02/2022
Oggetto	ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 PER LE OPERAZIONI DI "RECUPERO R13 (MESSA IN RISERVA) DI RIFIUTI NON PERICOLOSI" SVOLTA IN COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO, VIA A. VOLTA - DITTA G.V.C. SNC DI CRISTIAN E VALENTINO GUARNIERI.
Proposta	n. PDET-AMB-2022-712 del 14/02/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno quindici FEBBRAIO 2022 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX ART. 3 DPR 59/2013 PER LE OPERAZIONI DI "RECUPERO R13 (MESSA IN RISERVA) DI RIFIUTI NON PERICOLOSI" SVOLTA IN COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO, VIA A. VOLTA – DITTA G.V.C. SNC DI CRISTIAN E VALENTINO GUARNIERI.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visti:

- il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 "*Regolamento recante La disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35*" che, all'art. 2, comma 1, individua la Provincia, salvo diversa indicazione regionale, quale Autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale (A.U.A);
- la legge regionale n. 13 del 30 luglio 2015, "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*", con la quale la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge n. 56 del 7 aprile 2014, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura (ora Servizio) Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- l'art. 4, comma 7, del dpr n. 59 del 13.03.2013 prevede, nel caso sia necessario acquisire esclusivamente l'autorizzazione unica ambientale ai fini del rilascio, della formazione, del rinnovo o dell'aggiornamento di titoli abilitativi di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del medesimo dpr, l'adozione del provvedimento da parte dell'autorità competente e la sua trasmissione al s.u.a.p. per il rilascio del titolo;
- la circolare prot.49801/GAB del 07/11/2013 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante chiarimenti interpretativi, relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale, nella fase di prima applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 13 Marzo 2013, n. 59;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2015 di *adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.149 del 30-6-2015 - Supplemento Ordinario n. 35;
- la D.G.R. n. 2204 del 21/12/2015 della Regione Emilia, di *approvazione del modello per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA) per l'Emilia Romagna (DPR 59/2013 e DPCM 08/05/2015)*;
- il Decreto del Ministro delle Attività Produttive 18 aprile 2005, recante adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, recante regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante "Norme in Materia Ambientale";
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale";
- la legge 7 agosto 1990, n.241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale";

Premesso che:

- con nota trasmessa dal Suap dell'Unione Valnure e Valchero prot. n. 16100 del 30/11/2021, acquisita al prot. Arpae n. 184194 in pari data, è stata presentata dalla Ditta G.V.C. SNC DI CRISTIAN E VALENTINO GUARNIERI, con sede legale a Lugagnano Val d'Arda (PC), Loc. Molino Canterini n. 4, (P.Iva 01595200336) l'istanza finalizzata all'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale ex art. 3 del DPR 13 marzo 2013 n. 59 per le operazioni di "*recupero R13 (messa in riserva) di rifiuti speciali non pericolosi (inerti da costruzione e demolizione)*", da svolgersi presso l'unità locale sita in Comune di Carpaneto Piacentino, Via A. Volta sn, per il seguente titolo abilitativo in materia ambientale:
 - art. 3, comma 1 lett. g), DPR 59/2013 - *comunicazioni in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152* (operazioni di recupero R13 - messa in riserva);

Considerato che:

- con nota prot. n. 190784 del 10/12/2021 è stata trasmessa la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della L. 241/90, con contestuale richiesta di documentazione integrativa;
- con nota assunta al prot. Arpae n. 192827 del 16/12/2021 è stata acquisita la documentazione integrativa richiesta;

Acquisita l'istruttoria per la matrice rifiuti (Attività n. 10 del 13/01/2022 Sinadoc n. 32554/2021), dalla quale risulta che:

- l'istanza riguarda l'attività di recupero (messa in riserva R13) di rifiuti speciali non pericolosi, riconducibile agli artt. 214 e 216 del D.Lgs. 152/2006 e del D.M. 05/02/1998 e s.m.i, da svolgersi in Comune di Carpaneto P.no (PC), loc. Casello di Cimafava, via A. Volta snc;
- l'attività è relativa alla messa in riserva (operazione R13) di rifiuti speciali non pericolosi, costituiti da inerti derivanti dalle attività edili svolte, di cui alla tipologia 7.1 (EER 101311 170101 170102 170103 170802 170107 170904) dell'Allegato 1 – Suballegato 1 - al D.M. 05/02/1998;
- sono rispettati i quantitativi massimi riferiti al D.M. 05/02/1998 per lo stoccaggio istantaneo (6400 t) e per lo stoccaggio annuo (12800 t);
- la Ditta ha dichiarato il rispetto delle norme tecniche generali previste per le attività di messa in riserva di rifiuti non pericolosi di cui all'Allegato 5 del D.M. 05/02/1998;
- per quanto concerne gli aspetti urbanistici di programmazione territoriale, l'attività di recupero che si intende svolgere risulta ammessa, con riferimento all'art. 38, lettera d), delle norme del P.T.C.P. e dell'art. 5 delle N.T.A. del Vigente P.P.G.R.;
- la ditta ha presentato idonea documentazione attestante i diritti d'uso dell'area da destinare all'attività (contratto di locazione);
- sono stati versati gli oneri relativi all'anno 2022 del diritto annuale di iscrizione nel "Registro Provinciale delle Imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi" per la classe di attività 4 (€ 258,23) del D.M. 350/1998;

Atteso che:

- con nota prot. n. 191864 del 14/12/2021 è stata richiesta la relazione tecnica al Servizio Territoriale di Arpae - Distretto di Fiorenzuola;
- con nota prot. n. 197386 del 23/12/2021 il Servizio Territoriale di Arpae - Distretto di Fiorenzuola ha trasmesso la relazione tecnica dalla quale non sono emersi motivi ostativi di carattere ambientale al rilascio dell'AUA, nel rispetto delle prescrizioni riportate nel presente provvedimento;
- con nota prot. n. 191867 del 14/12/2021 è stato richiesto al Comune di Carpaneto Piacentino il parere di compatibilità urbanistico - ambientale in relazione all'attività di recupero R13 di rifiuti non pericolosi;
- il suddetto Comune non ha dato riscontro alla richiesta di parere sopra citato e pertanto, in base a quanto disposto dall'art. 16 comma 2 della L. 241/1990, lo stesso si intende acquisito;
- in data 21/12/2021 è stata acquisita la comunicazione antimafia della Prefettura di Piacenza richiesta ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs.n. 159 del 06/09/2011, dalla quale si rileva che per la ditta in oggetto non sussistono le cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del Codice Antimafia;

Visti:

- gli articoli 214, 215 e 216 del D. Lgs. 152/2006, che regolamentano le procedure semplificate per lo svolgimento di attività di recupero di rifiuti secondo le modalità operative, i requisiti necessari e le prescrizioni per operare fissati da standard ministeriali nella forma del DM 05.02.1998, per i rifiuti non pericolosi, e del DM 161 del 12.06.2002, per i rifiuti pericolosi;
- il DM 05/02/1998 che stabilisce che le attività, i procedimenti e i metodi di recupero di ciascuna delle tipologie di rifiuti individuati dal presente decreto non devono costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente, definendo le "norme tecniche generali per il recupero di materia dai rifiuti non pericolosi";

Riscontrato che:

- il proponente nella documentazione di cui al prot. n. 192827/2021 (scheda G1.3 e relazione allegata) dichiara il rispetto delle specifiche tecniche previste dal suddetto decreto ministeriale 05/02/1998 Allegato 1 – suballegato 1, per quanto attiene la tipologia del rifiuto (2.1), la provenienza (2.1.1), le caratteristiche (2.1.2), l'attività di recupero (2.1.3 lett. c);
- l'istanza contiene la dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi del proponente ai fini dell'applicazione della procedura semplificata, come previsto dall'art. 10 del DM 05/02/1998;

Ritenuto, in relazione alle risultanze dell'istruttoria, che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per procedere all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla ditta in oggetto;

Richiamati gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

Dichiarato che non sussistono situazioni di conflitto d'interessi relativamente al procedimento amministrativo in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art.6-bis della Legge 7 agosto 1990, n.241;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa

1. di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale in favore della Ditta G.V.C. SNC DI CRISTIAN E VALENTINO GUARNIERI, con sede legale a Lugagnano Val d'Arda (PC), Loc. Molino Canterini n. 4, (P.Iva 01595200336), per le operazioni di *"recupero R13 (messa in riserva) di rifiuti speciali non pericolosi (inerti da costruzione e demolizione)"*, da svolgersi presso l'unità locale sita in Comune di Carpaneto Piacentino, Via A. Volta sn, per il seguente titolo abilitativo in materia ambientale:

- art. 3, comma 1 lett. g), DPR 59/2013 - *comunicazioni in materia di rifiuti di cui all'art. 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152* (operazioni di recupero R13 - messa in riserva);

2. di impartire, per quanto attiene all'attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi (messa in riserva R13), ai sensi degli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006, le seguenti prescrizioni:

1) i rifiuti per i quali è consentita la messa in riserva sono i rifiuti speciali non pericolosi previsti al seguente punto dell'Allegato 1 - Suballegato 1 - al D.M. 05/02/1998 e s.m.i:

- **7.1** - rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purchè privi di amianto (CER 101311, 170101, 170102, 170103, 170107, 170802, 170904);

2) la capacità massima istantanea complessiva della messa in riserva (R13) non potrà superare le **6400 t.** e con il limite di **12800 t./anno**;

3) l'attività di messa in riserva dovrà essere condotta conformemente alla documentazione allegata alla comunicazione di cui all'istanza di AUA;

4) l'attività di messa in riserva (R13) dovrà essere svolta nel rispetto delle modalità e delle quantità assentite, nonché nel rispetto di quanto previsto dall'Allegato 1 - Suballegato 1 - e dagli artt. 6 e 7 del D.M. 05/02/1998 e s.m.i., nonché dalle "Norme Tecniche Generali" per gli impianti che effettuano l'operazione di messa in riserva di cui all'Allegato 5 del medesimo D.M. 05/02/1998;

5) le varie tipologie di rifiuti dovranno essere stoccate in aree contrassegnate con idonea cartellonistica riportante i codici EER ed opportunamente delimitate nonché essere ben distinte da luoghi di ricovero di eventuali materie prime. Tali rifiuti dovranno essere stoccati nelle zone identificate nella planimetria allegata alla citata comunicazione di cui all'istanza di AUA (planimetria denominata TAVOLA UNICA – scala 1:200 – data 24/11/2022);

6) i rifiuti residuali dall'attività (ferro, vetro, legno, carta, plastica ecc.) dovranno essere gestiti in conformità a quanto previsto per il "deposito temporaneo", di cui all'art. 185-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i, per consentire il successivo avvio a smaltimento/recupero;

7) dovranno essere adottate tutte le misure necessarie per evitare la produzione di rumore, la dispersione dei rifiuti durante le operazioni di movimentazione nonché la formazione di emissioni in atmosfera;

8) si dovrà provvedere ad inumidire con acqua nebulizzata, in particolare durante la stagione secca, la pavimentazione delle aree cortilizie ed i cumuli di rifiuti al fine di evitare la produzione di polveri durante la fase di trasporto e movimentazione;

9) dovrà essere effettuata periodicamente una corretta manutenzione dell'impianto di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento; tali acque andranno stoccate nella prevista "cisterna di accumulo a tenuta" e, quando in eccesso, andranno smaltite come rifiuti liquidi presso ditte autorizzate;

10) si dovrà provvedere, in caso di sversamenti accidentali, all'immediata pulizia delle superfici interessate con idonei materiali assorbenti ed effettuare il corretto smaltimento dei rifiuti generati dalla pulizia delle medesime superfici;

11) i rifiuti messi in riserva dovranno essere avviati alle operazioni di recupero entro **1 anno** dalla data di ricezione (vedi punto 5. - art. 6 - del D.M. 05/02/1998);

12) dovrà essere rispettato quanto previsto dagli artt. 189, 190 e 193 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i (MUD, registri di carico e scarico, formulari di trasporto rifiuti);

3. di dare atto che:

- la Ditta è iscritta nel "Registro Provinciale delle Imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti" al n. 225 - classe di attività 4 - relativamente all'attività di messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non

- pericolosi in Comune di Carpaneto P.no (PC), loc. Casello di Cimafava, via A.Volta snc;
- per gli anni a venire il diritto di iscrizione al succitato Registro Provinciale dovrà essere corrisposto **entro il 30 aprile di ogni anno** ed in caso di mancato versamento nei termini previsti l'iscrizione sarà da considerarsi sospesa;
 - la comunicazione di che trattasi è efficace fatto salvo i diritti di terzi ed i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia, ambientale, idraulica e prevenzione incendi eventualmente necessari;

4. di dare atto altresì che:

- il presente atto viene trasmesso al S.U.A.P. dell'Unione Valnure e Valchero per il rilascio del titolo abilitativo al richiedente ai sensi di quanto previsto dal DPR n. 59/2013, che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- il titolo abilitativo, di cui all'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, sarà rilasciato dal S.U.A.P., ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela dell'ambiente, dall'inquinamento, fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni, concessioni, nulla osta, compresi i titoli di godimento, i titoli edilizi e urbanistici, e quant'altro necessario previsti dalla legge per il caso di specie;
- sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6 del DPR n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data del rilascio del titolo abilitativo da parte dello Sportello Unico dell'Unione Valnure e Valchero;
- sono fatti salvi eventuali specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e qui non espressamente richiamato;
- l'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa, anche prima della scadenza, nei casi previsti dall'art. 5, comma 5 del D.P.R.59/2013;
- l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla specifica norma di settore per la quale viene rilasciato l'atto;
- il presente provvedimento viene redatto in originale "formato elettronico", sottoscritto con firma digitale secondo quanto previsto dal D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii..

Si rende noto che:

- la Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Angela Iaria titolare dell'incarico di funzione dell'Unità Organizzativa "AUA – Autorizzazioni Settoriali ed Energia" - del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE sede di Piacenza;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021- 2023 di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023 di Arpae.

AVVERSO al presente provvedimento amministrativo è possibile proporre ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni, dalla data di notifica.

La Dirigente
Dott.ssa Anna Callegari
Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 82/2005 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.